

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182

REGOLAMENTO SULL'ORARIO DI LAVORO

del personale dirigente

adottato con deliberazione n. 78 del 09.05.2011

Art. 1. ORARIO DI LAVORO

1. Per Orario di Lavoro è da intendersi qualsiasi periodo in cui il Dirigente è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L'Orario di lavoro è svolto all'interno dell'Orario di Servizio che equivale al periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture pubbliche, l'erogazione dei servizi all'utenza e le attività di ricerca programmate.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali. Esso è strettamente correlato al raggiungimento di un livello ottimale di efficienza che si realizza attraverso lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali necessarie per la realizzazione delle funzioni istituzionali previste, che sono quelle assistenziali, di ricerca, didattica e formazione.
3. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda, i Dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandone in modo flessibile la presenza in servizio per correlarla alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi che si è stabilito di realizzare, nell'ambito del processo di Budget.
4. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza del Dirigente è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie che avvengano nella medesima fascia oraria.
5. L'articolazione dell'orario di lavoro all'interno dell'orario di servizio può essere su 6 o 5 giorni settimanali. Il servizio aperto su 6 giorni può comportare un orario di lavoro su 5 giorni per effetto di adeguata turnazione.
6. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i Dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca corrente e finalizzata ecc..
7. Tale riserva di ore, che non rientra nella normale attività assistenziale e di ricerca, non può essere oggetto di separata e aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata, di norma, con cadenza settimanale, ma anche in forma cumulata in ragione d'anno, ovvero anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23 del CCNL 05.12.1996 della dirigenza medica e dall'art. 22 del CCNL 05.12.1996 della dirigenza SPTA al medesimo titolo. Tale riserva non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
8. All'interno delle 4 ore destinate all'accrescimento professionale, l'Azienda, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai Dirigenti in base agli incarichi loro conferiti può utilizzare n. 30 minuti settimanali, da negoziare con i Responsabili delle Strutture interessate, in forma cumulata pari a 26 ore annue per contribuire alla riduzione delle liste di attesa o per il perseguimento di obiettivi assistenziali, di prevenzione o di ricerca traslazionale. L'utilizzo di tali ore deve essere oggetto di esplicita e finalizzata richiesta aziendale.

Art. 2. ORARIO DI LAVORO STRAORDINARIO

1. Le ore di attività eccedenti l'orario di lavoro riconoscibili come lavoro straordinario ai fini di pagamento o recupero, sono quelle effettuate esclusivamente a seguito di chiamata in Pronta Disponibilità o per servizio di Guardia, secondo quanto meglio

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182

specificato negli articoli che seguono. Il Lavoro Straordinario non può essere utilizzato per la programmazione della normale attività.

Art. 3. SERVIZIO DI GUARDIA

1. Per servizio di Guardia si intende la presenza del Dirigente in servizio per unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee nelle ore notturne (dalle ore 20:00 alle ore 8:00) e nei giorni festivi (dalle ore 8:00 alle ore 20:00). Il servizio di Guardia è assicurato da tutti i Dirigenti esclusi quelli di Struttura Complessa, i quali hanno la responsabilità della predisposizione dei piani di copertura dei turni. Ciascun turno di guardia non può superare le 12 ore consecutive. Il servizio di Guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro, utilizzando anche le opportunità di gestione flessibile dell'orario stesso.
2. In caso di eccedenza oraria mensile ascrivibile, in parte o in toto, a servizio di guardia attiva, dovrà essere ammessa a pagamento/recupero - a richiesta del dipendente e nei limiti di disponibilità del relativo budget (Fondo) - la quota oraria eccedente effettivamente riconosciuta per il servizio di guardia.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art.55, commi 2 e 2bis, del CCNL 08.06.2000 e s.m.i. in materia di prestazioni aggiuntive; in particolare, come enunciato dal suddetto comma 2bis, qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art. 14 comma 6 - rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2 dell'art.55, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lett. g), che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. Il tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non può essere superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell'anno precedente.
4. Il compenso per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi.
5. L'Azienda è impegnata a rispettare la vigente normativa in tema di lavoro notturno.

Art. 4. PRONTA DISPONIBILITA'

1. L'Azienda predispone il Piano annuale per far fronte alla continuità assistenziale (Guardie e Pronte Disponibilità) in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi della struttura.
2. Il servizio di Pronta Disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità telefonica del Dirigente e dall'obbligo di raggiungere la sede dell'ospedale nel più breve tempo possibile.
3. Il servizio di Pronta Disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, fatto salvo quanto previsto nella tabella del comma 5, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed è organizzato utilizzando Dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva può prevedersi esclusivamente la Pronta Disponibilità integrativa.
4. Il servizio di Pronta Disponibilità integrativo dei servizi di guardia è, in via ordinaria, di competenza di tutti i dirigenti compresi quelli di SC, i quali hanno la responsabilità di predisporre i piani di copertura dei turni. Al servizio di pd sostitutivo non sono tenuti i direttori di struttura complessa.
5. L'articolazione del servizio di pronta disponibilità per garantire la continuità assistenziale al CRO è prevista secondo lo schema di seguito riportato:

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182

pronta disponibilità notturna	12 ore, in tutte le strutture con necessità di pd sostitutiva o integrativa;
pronta disponibilità diurna festiva	12 ore in tutte le strutture con necessità di pd sostitutiva o integrativa (9 ore per strutture con degenza nelle quali sia sufficiente una limitata presenza in servizio la domenica mattina);
pronta disponibilità diurna sabato 12 ore (8-20)	<ul style="list-style-type: none">- sostitutiva per strutture con numerosità di personale insufficiente a garantire con servizio attivo la copertura del sabato senza sguarnire significativamente gli altri giorni feriali della settimana;- integrativa per strutture chirurgiche nelle quali possa presentarsi l'esigenza di attività in sala con necessità del secondo operatore;
pronta disponibilità pomeridiana sabato 6 ore (14-20)	<ul style="list-style-type: none">- sostitutiva per strutture nelle quali la presenza in servizio attivo è ridondante rispetto alle effettive necessità di assistenza;- integrativa per strutture chirurgiche nelle quali possa presentarsi l'esigenza di attività in sala con necessità del secondo operatore;
pronta disponibilità frazionata feriale	4 ore (16-20) per strutture con numerosità di personale insufficiente a garantire con servizio attivo la copertura fino alle ore 20, senza pregiudizio per la gestione quotidiana delle attività.

6. Il CRO predispone il piano di continuità assistenziale, nel quale sono integrate le fattispecie di cui sopra. In casi legati a particolari esigenze assistenziali da fronteggiare, per limitati periodi e in deroga al piano di continuità, può essere istituito un servizio straordinario di pronta disponibilità – comunque articolato secondo le medesime fattispecie – finalizzato esclusivamente a garantire le richiamate esigenze.
7. In via ordinaria non potranno essere previste, per ciascun Dirigente, più di n. 10 Pronte Disponibilità della durata di 12 ore per turno nel mese.

Art. 5. RIPOSO

1. Allo scopo di garantire il rispetto dei principi di sicurezza nell'esercizio delle attività lavorative per gli operatori e per gli utenti, nonché la qualità delle prestazioni erogate, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna è obbligatoria la fruizione immediata, in ambito diurno, di almeno 11 ore di riposo continuativo per garantire il recupero psico-fisico del professionista.
2. Il dirigente è comunque tenuto a concludere la prestazione, ove questa non possa essere adeguatamente portata a termine da altro dirigente.
3. I dirigenti non possono essere incaricati dello svolgimento di due turni di guardia notturna in giornate consecutive.
4. Nel periodo di riposo successivo alla guardia deve essere evitato il ricorso alla libera professione ex art. 55, comma 2, CCNL 8.6.2000.
5. Il dirigente incaricato del turno notturno dal lunedì (20-8) al venerdì (20-8) deve poter fruire di almeno 11 ore consecutive di riposo nella giornata in cui la guardia ha inizio o, in alternativa, di almeno 14 ore di riposo – sempre nella giornata in cui

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182

la guardia ha inizio – qualora le stesse siano frazionate; nel caso di strutture ove si registri una carenza di organico pari o superiore al 20% della dotazione prevista dal piano aziendale dell'esercizio corrente, qualora non sia in altro modo possibile garantire la continuità assistenziale, il riposo frazionato - nella giornata in cui il turno notturno inizia – può essere ridotto fino ad un minimo di 12 ore.

6. Qualora il dirigente chiamato in pronta disponibilità notturna abbia attivamente operato per un periodo superiore al 50% della durata del turno stesso, tale periodo va considerato come servizio ordinario e ciò comporta l'esonero dai servizi programmati per la mattina successiva, in ossequio ai principi di sicurezza nell'esercizio delle attività lavorative. Il frequente ripetersi di analoghe situazioni, come pure una numerosità di chiamate nel medesimo turno tale da non consentire il recupero psico-fisico in previsione delle attività programmate per il giorno successivo, rende necessaria la revisione del piano aziendale di continuità assistenziale al fine di valutare l'opportunità della istituzione di una guardia attiva.
7. Qualora l'orario di lavoro giornaliero raggiunga le 7 ore ininterrotte il dirigente deve effettuare una pausa non inferiore a 30' ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.

Art. 6. ORARIO DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA

1. Per i Dirigenti di Struttura Complessa si applica quanto previsto dal sotto riportato art. 15 del CCNL 3/11/2005: *"Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda, i Direttori di Struttura Complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della Struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. I Direttori di Struttura Complessa comunicano preventivamente e documentano – con modalità condivise con le aziende ed enti – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria".*
2. La presenza giornaliera in servizio costituisce dovere d'ufficio. Poiché anche i Direttori di S.C. possono essere autorizzati a svolgere prestazioni aggiuntive, l'orario di lavoro è confermato in 38 ore settimanali come per il restante personale dirigente.
3. Il tempo lavorato è accertato, come per tutti i Dirigenti, attraverso forme di controllo obiettive di tipo automatizzato mediante la rilevazione uniforme della procedura a badge, fatto salvo la possibilità di concordare tra l'Azienda e il Dirigente interessato le forme alternative di rilevazione dell'orario di presenza, tali da consentire comunque all'Azienda l'applicazione degli istituti contrattuali (quali aspettative, malattie, ferie, permessi, ecc...), ovvero, garantire al Dirigente le tutele medico-legali, previdenziali, assicurative ed infortunistiche nonché la distinzione dell'attività istituzionale da quella libero-professionale intramuraria.

Art. 7. RILEVAZIONE ORARI

1. L'orario di lavoro è accertato per tutti i Dirigenti, attraverso forme di controlli obiettivi di tipo automatizzato mediante la rilevazione uniforme della procedura a badge, fatto salvo quanto stabilito per i Dirigenti di Struttura Complessa.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182

2. Il dipendente è munito di cartellino magnetico (badge) che va conservato con cura, tenuto lontano da oggetti metallici e non deve essere piegato. In caso di smarrimento o di deterioramento, il dipendente è tenuto a denunciare il fatto all'Amministrazione e a richiederne immediatamente la sostituzione presso l'Ufficio Rilevazione Presenze del Dipartimento Gestione Risorse Umane competente. In caso di smarrimento è tenuto a contribuire nella misura di € 2,50 corrispondente a parte del costo del badge.

Art. 8. MODALITA' DI RILEVAZIONE PRESENZA

1. Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare e a rispettare l'orario di lavoro attribuito ed alla dimostrazione dell'effettuazione dello stesso mediante marcatura personale del proprio badge o altro mezzo in uso presso gli appositi rilevatori.
2. In caso di omessa registrazione dell'entrata/uscita per errore o dimenticanza del badge o altri casi di natura eccezionale, il dipendente è obbligato ad autocertificare per iscritto l'orario espletato, ai fini della contabilizzazione del medesimo. La comunicazione, validata dal Responsabile di Struttura va presentata tempestivamente al competente Ufficio Rilevazione Presenze.
3. Poiché la procedura di inserimento differito della rilevazione comporta costi aggiuntivi per l'Ente, oltre i 4 eventi mensili – previa valutazione del caso specifico – si provvederà ad avviare le procedure disciplinari legalmente e/o contrattualmente previste.
4. Il dipendente deve segnalare col sistema di rilevazione in uso la temporanea uscita dalla sede di lavoro per qualsiasi ragione, compresi i motivi di servizio e la fruizione del servizio mensa.
5. Con riferimento all'art. 5.7, ove non diversamente registrata secondo le modalità di cui al comma 1 viene applicata una decurtazione di 30'; tale decurtazione non si applica al personale in servizio di guardia intesa così come specificato all'art. 3.

Art. 9. RECUPERI ORE

1. L'impegno orario reso dal dirigente non può essere mediamente inferiore alle 38 ore settimanali nell'arco del periodo che concorre alla formazione del debito orario mensile.
2. Nel rispetto del succitato principio e delle esigenze di servizio, i dirigenti possono articolare il proprio orario in forma flessibile, anche riequilibrando le eventuali eccedenze orarie, al fine di concentrare l'impegno nelle giornate di maggior carico lavorativo.
3. Il recupero a giornata intera delle eccedenze orarie maturate e/o la fruizione dei riposi compensativi – ove previsti e spettanti – ad integrazione di quanto descritto al punto 9.2, è consentito, sotto la responsabilità del direttore della struttura di riferimento, secondo il seguente modello operativo:

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182

i. giornata intera	<ol style="list-style-type: none">1. per le SOC con articolazione dell'orario fissata su sei giorni, a patto che l'eccedenza oraria sia almeno pari alla giornata lavorativa (6 h e 20'), i recuperi sono sempre consentiti di sabato, mentre per altre giornate infrasettimanali il recupero è subordinato ad autorizzazione per verifica della compatibilità con le esigenze di servizio.2. in altro giorno della settimana, compatibilmente con le esigenze di servizio, per le SOC con articolazione dell'orario fissata su 5 giorni, sempre che l'eccedenza oraria sia almeno pari alla giornata lavorativa (7 h e 36').
ii. giornate intere consecutive	compatibilmente con le esigenze di servizio e solamente in assenza di residui ferie.

4. qualora le eccedenze orarie siano state maturate per effetto dello svolgimento di turni di guardia o di prestazioni in pronta disponibilità, le stesse devono essere recuperate o, dietro espressa richiesta del dirigente – e nei limiti del budget disponibile – possono essere monetizzate. Nel caso le eccedenze siano soggette a recupero compensativo obbligatorio, questo deve essere concesso nell'arco del trimestre, prioritariamente rispetto alle eccedenze orarie diversamente maturate e con le modalità già illustrate per i recuperi a giornata intera (punto 9.3 i. 1 e 2.).
5. Ad eccezione delle eccedenze orarie di cui al punto 9.4, compensazioni e recuperi hanno come riferimento temporale l'anno solare e non possono essere più effettuati oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.

Art. 10 - ABROGAZIONI E RINVII

1. Le disposizioni del presente regolamento abrogano le precedenti emanate dal C.R.O. di Aviano nelle stesse materie.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge, regolamento e contratto collettivo vigenti, ove applicabili. Eventuali successive modifiche in materia, ad opera di qualsiasi fonte normativa, saranno immediatamente applicate; qualora si tratti di interventi che richiedano una modifica anche del presente regolamento saranno applicate a livello di principio. Dallo stesso momento saranno disapplicate le norme del presente regolamento per le parti divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo la pubblicazione all'Albo dell'Istituto, dal 01 giugno 2011.